

cc 305/11/08 avv. A. LASCIO



**TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

TRIBUNALE REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE GIUDIZIARIO
SETTORE 01
07 GEN 2013
UFFICIO POSTALE
GIUDIZIARIO
NAPOLI - VIA S. LUCIA, 81

- Ufficio di Cancelleria -

Prot. N.103/08 RGC

Uff. TRAP.

Napoli, 17/12/12

Risposta a nota del

N.

Sez.

Allegati n.

OGGETTO: Notifica estratto sentenza n.14/2012 causa civile n.103/2008 fra: Marino Rosalba in proprio e quale erede di Orlando Nicola/ RegioneCampania.

**AL Sig. UFFICIALE GIUDIZIARIO
S E D E**

Si notifici il presente estratto a:

- 1) Marino Rosalba in proprio e quale erede di Orlando Nicola, rappr. e dif. dall'Avv.Carmine Vitagliano con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Toledo, 16 presso lo studio dell'Avv.Luigi Vitagliano;
- 2) Regione Campania, in persona del legale rappr.p.t., con sede in Napoli alla Via S.Lucia, 81.

Funziionario Giudiziario
Gallozza Enrico

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
/ 4 GEN. 2013
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

T.A. N° 14/2012
REGISTRATO 14/12

R. G. n. 103/08
Cron. n. 58
Rep. n. 58
Est. dr. F. D'AMICO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Fulvio Dacomo	Giudice delegato
dr. ing. Luigi Vinci	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 103/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 5.12.2011 e vertente

t r a

Marino Rosalba (cf. MRN RLB 43R43 E480A), in proprio e quale erede di e Orlando Nicola, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Vitagliano (cf. VTG CMN 69B26 H703T), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano in Napoli via Toledo n. 16, giusta procura in margine al ricorso,

ricorrenti

e

Regione Campania, contumace,

resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso notificato in data 13.6.2008 e in rinnovazione in data 4.3.2009, Marino Rosalba, proprietaria di un locale garage sito in Agropoli via S. Maria del Carmine n. 49/ter, all'interno del parco "Le Palme", conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni consistenti nella danneggiamento dei beni situati all'interno del locale allagatosi a seguito della esondazione -per mancata manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini- tra il 21 ed il 22.10.2005 del fiume Testene e dei suoi affluenti.

La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur regolarmente citata. Completata l'istruttoria con escussione di un teste e produzione di documentazione, la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 5.12.2011 passava in decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

La legittimazione attiva è provata documentalmente, con l'atto di acquisto dell'immobile oggetto di causa da parte di Orlando Nicola, di cui

in mancanza di qualsiasi ulteriore dato, la liquidazione del danno non può che avvenire in via equitativa, considerando le spese necessarie per la rimessione in pristino e la perdita di valore, in un importo stimato pari ad € 8.000,00. A detto importo vanno aggiunti quello dello scooter Yamaha 250cc, stimato congruo in € 500,00 come richiesto, quello di risistemazione porta e strutture murarie, stimato equo in € 600,00, e quello per la perdita di serbatoio, merci e suppellettili varie, stimato in via equitativa nella misura di € 800,00, in assenza di ulteriori specificazioni e prova.

Devesi pertanto condannare parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo totale di € 9.900,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Marino Rosalba nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 13.6.2008; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 9.900,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 195,26 per spese, € 1.100,00 per onorari ed € 1.062,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Carmine Vitagliano.

Napoli 5.12.2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Apprendimento Giudiziario
 P. GIOZZA

Spese di lite	388,00
Onorari	14,62
Diritti	402,62
IVA	27,11
CPA	2021

[Handwritten signature]